
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Presidente del Consiglio di amministrazione e lavoro dipendente - le novità della Cassazione

Premessa

L'ordinanza n. 5318/2025 della Corte di Cassazione ha riaperto il dibattito sulla possibilità che il Presidente del Consiglio di amministrazione possa essere assunto anche come lavoratore dipendente dalla stessa società.

Il nuovo orientamento restrittivo

La Corte ha sancito un principio di assoluta incompatibilità tra le due figure. Secondo i giudici, chi detiene i poteri di rappresentanza e direzione non può, al contempo, essere considerato un lavoratore subordinato con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.

Criticità della pronuncia e distinzioni necessarie

Tuttavia, l'automatismo applicato dalla Cassazione merita di essere valutato con attenzione. Appare infatti discutibile la sovrapposizione tra la figura dell'Amministratore unico, per il quale manca strutturalmente un soggetto terzo di controllo, e quella del Presidente, che è invece inserito in un contesto collegiale. La giurisprudenza precedente (Cass. n. 11161/2021) ha circoscritto l'incompatibilità ai soli casi in cui l'Amministratore accenti su di sé ogni potere; al di fuori di tali ipotesi, la presenza di un Consiglio attivo dovrebbe garantire la legittimità del rapporto di lavoro anche per il Presidente.

I requisiti sostanziali per la validità del rapporto

Fermo restando il recente orientamento restrittivo, la giurisprudenza consolidata e la prassi amministrativa confermano la compatibilità tra il mandato di Presidente e lo *status* di lavoratore dipendente, subordinandola tuttavia alla rigorosa prova di due requisiti sostanziali:

- diversità delle mansioni;
- effettivo vincolo di subordinazione.

Pertanto, le attività espletate in esecuzione del contratto di lavoro devono essere oggettivamente distinte ed estranee rispetto a quelle proprie del mandato gestorio, le quali attengono alla rappresentanza legale e alla gestione strategica dell'ente, ed è indispensabile dimostrare il concreto assoggettamento del Presidente al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo collegiale.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in esame rappresenta un monito a non dare per scontata la compatibilità delle cariche, specialmente nelle realtà a ristretta base proprietaria.

Tuttavia, la validità del rapporto resta sostenibile qualora si eviti la totale sovrapposizione tra le figure di chi dirige e chi esegue. Elemento dirimente è la documentazione probatoria, che deve certificare la diversità delle mansioni e la concreta soggezione del Presidente al potere di verifica dell'organo amministrativo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Annalisa Ghillani